



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Classico Maurolico (Messina)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2024

**Disposizioni per una educazione e formazione antisismica
capillare su tutto il territorio nazionale**

ONOREVOLI SENATORI! - Nonostante ogni anno vengano effettuate esercitazioni di simulazione antisismiche soprattutto nelle scuole, si riscontra tra gli studenti e non solo, una grande insicurezza e impreparazione sui comportamenti da seguire durante una scossa sismica. Un sondaggio informale svolto in una città come Messina, la quale visse nel 1908 la tragedia del terribile terremoto nel quale morirono circa 100.000 persone tra Messina e Reggio Calabria, evidenzia come la maggior parte dei cittadini non sia a conoscenza neanche dei luoghi d'incontro in cui recarsi in caso di scosse sismiche. Temiamo che la situazione non sia molto diversa nel resto del territorio nazionale, buona parte del quale presenta un alto rischio sismico. Da qui la necessità di attuare una formazione e una educazione antisismica capillare, che ponga i cittadini nella posizione di poter essere a conoscenza delle adeguate e consone informazioni per agire conformemente alle criticità delle situazioni che si dovessero verificare in caso di sisma, al fine di salvare il maggior numero di vite umane.

A seguito di una dettagliata e accurata analisi dei differenti modelli educativi e formativi, nell'ambito della prevenzione antisismica in essere in vari Paesi, abbiamo potuto evincere che il modello a cui guardare è quello attualmente vigente in Giappone, uno dei territori più a rischio sismico nel mondo, dove la normativa antisismica vigente è aggiornata ed incisiva e garantisce, ad esempio, strutture architettoniche all'avanguardia in grado di resistere a violente e impetuose scosse; il rinnovamento degli edifici danneggiati dopo poche decine di anni, con una particolare e mirata at-

tenzione delle strutture scolastiche, ospedaliere e per le abitazioni collocate in zone soggette ad un elevato rischio sismico; la previsione di dure sanzioni per coloro che non dovessero rispettare le rigide norme costruttive antisismiche. Per quanto concerne la formazione, il Giappone punta su continue esercitazioni e simulazioni organizzate dal governo, con una esercitazione di massa che si tiene ogni primo settembre a ricordo del terribile terremoto del Kanto nel 1923. Ogni famiglia giapponese possiede inoltre in casa un kit di emergenza sempre aggiornato da utilizzare nelle situazioni critiche post sisma e corsi di formazione sono organizzati in tutte le scuole di ogni ordine e grado. All'avanguardia sono anche le attrezzature scientifiche necessarie a monitorare e prevedere per pochi minuti l'arrivo di scosse sismiche consentendo di lanciare l'allerta alla popolazione tramite telefonini e fornendo altresì informazioni aggiornate di protezione civile.

Alla luce di quanto sopra, avanziamo pertanto la proposta di dettare nuove disposizioni per una diffusione capillare su tutto il nostro territorio nazionale di una educazione e formazione antisismica, similmente a quanto avviene in Giappone, prevedendo l'obbligo di esercitazioni reiterate durante il corso dell'anno, informazioni capillari ed aggiornate sui piani di protezione civile del territorio, ponendo in condizione le cittadine e i cittadini di sapere quali comportamenti assumere in un brevissimo lasso di tempo nell'eventualità di ingenti eventi sismici per poter raggiungere l'obiettivo di salvaguardare non soltanto la propria vita ma anche quella degli altri/e.

Divulgare nella maniera più capillare pos-

sibile le informazioni relative alle azioni da attuare nel momento in cui si dovesse verificare una catastrofica scossa sismica, è uno degli obiettivi del nostro disegno di legge; per questo, si prevede la collocazione di adeguata cartellonistica, ad esempio nei luoghi pubblici, per indicare in maniera chiara ai passanti il percorso da seguire per raggiungere i punti di raccolta; collocare nelle zone ad alto rischio sismico dei sistemi d'allarme in grado di poter allertare i cittadini anzitempo; collocare nei luoghi più frequentati, dei kit contenenti i viveri necessari per garantire la sopravvivenza per alcuni giorni.

È fondamentale che le suddette misure trovino spazio anche in ambito scolastico e lavorativo, aumentando tra l'altro il numero di prove di evacuazioni annue e organizzando brevi corsi di formazione obbligatori.

In conclusione, proponiamo di istituire una giornata nazionale della prevenzione antisismica in ricordo del tragico terremoto che il 28 dicembre del 1908 devastò le città di Messina e Reggio Calabria, causando la morte di migliaia di cittadini innocenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge intende garantire su tutto il territorio nazionale una adeguata educazione e formazione antisismica fornendo le risorse necessarie per una loro capillare diffusione.

2. La presente legge promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e sostiene la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nel rispetto dei principi dell'articolo 9 della Costituzione; attua i principi del decentramento così come normati dall'art.5 e dal titolo quinto della seconda parte del testo costituzionale.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. L'educazione e formazione antisismica dovranno essere diffuse in ogni ambito di vita, lavoro e studio su tutto il territorio nazionale.

1-bis. Per ambito di vita si intendono anche le strutture di cura e di assistenza.

2. Misure diversificate verranno assunte sui territori tenendo conto delle zone sismiche d'appartenenza così come individuate dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 3

(Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per:

1. Informazione capillare: un insieme dettagliato di informazioni in ogni contesto, di vita, di lavoro e di studio.

2. Educazione: la promozione, strutturazione e consolidamento delle capacità personali fondamentali per vivere in maniera consapevole, responsabile e solidale, nel mondo e con gli altri.

3. Formazione: l'assimilazione delle notizie riguardanti un determinato argomento da parte di ogni persona. in ogni ambiente lavorativo, scolastico o pubblico.

4. Ambiti di vita: tutti i luoghi in cui gli individui svolgono le loro attività quotidiane in relazione con gli altri individui, quali a titolo di esempio il condominio, luoghi d'incontro pubblici, luoghi di cura e assistenza.

5. Ambiti di lavoro: tutti i luoghi in cui gli individui svolgono la loro attività lavorativa.

6. Ambiti di studio: i luoghi dove gli individui svolgono attività formative quali, a titolo di esempio, le scuole di ogni ordine e grado, le università, i campus.

Art. 4

(Misure antisismiche negli ambiti di vita)

I comuni devono assumere le seguenti misure integrando ove necessario i piani comunali di protezione civile:

1. Nei luoghi d'incontro e socializzazione pubblici deve essere facilmente individuabile e leggibile per tutti, residenti e turisti, la cartellonistica che indica i percorsi da seguire in caso di emergenza per il raggiungimento dei punti di raccolta, mettendo altresì a disposizione dei fruitori degli spazi mappe d'istruzioni su come comportarsi in caso di sisma, tradotte in più lingue;

2. In tutti i condomini ed edifici privati deve essere collocata apposita cartellonistica facilmente individuabile e leggibile per tutti, per indicare i percorsi da seguire in caso di emergenza per il raggiungimento dei punti di raccolta.

3. Nei comuni rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 ad alta e media sismicità è obbligatorio collocare sistemi d'allarme in grado di poter avvertire tutta la popolazione cittadina al fine di attuare le misure previste in caso di sisma e di recarsi nei luoghi di raccolta indicati dall'opportuna cartellonistica;

4. Collocare kit d'aiuto negli edifici pubblici più frequentati per consentire la sopravvivenza in caso di situazioni critiche.

5. In ogni comune è fatto obbligo organizzare almeno due simulazioni antisismiche durante il corso dell'anno coinvolgendo tutta la popolazione in ogni ambito di vita, lavoro, studio.

Art. 5

(Misure antisismiche in ambito di studio)

1. Ad integrazione di quanto previsto dal D.M. 26/08/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", il Piano di emergenza delle scuole di ogni ordine e grado deve prevedere:

a) l'installazione di cartellonistica adeguata, chiara, leggibile e visibile per indicare i percorsi di fuga per raggiungere i punti di raccolta e istruzioni da seguire in caso di sisma;

b) prove di evacuazione da effettuarsi almeno quattro volte nel corso dell'anno scolastico;

c) l'organizzazione di brevi corsi di formazione per la prevenzione antisismica da tenersi ad inizio dell'anno scolastico.

2. Tra i principali obblighi del Dirigente Scolastico, definiti dal D.lgs 81/2008, si prevede la “nomina del Referente della prevenzione antisismica” i cui compiti verranno dettagliati in un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione civile da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Misure antisismiche in ambito di lavoro)

1. Nei luoghi di lavoro dovranno essere distribuite mappe con indicazioni e istruzioni in caso di sisma a tutto il personale dipendente.

2. Nell’ambito della formazione periodica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dovranno essere eseguiti periodicamente brevi corsi di formazione dedicati specificamente alla prevenzione antisismica.

3. Nominare il “Referente della prevenzione antisismica” in tutti i luoghi di lavoro con almeno quindici addetti, con possibilità di nominare più referenti in grandi aziende.

Art. 7

(Giornata nazionale della prevenzione antisismica)

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno del 28 dicembre, data del terribile terremoto che distrusse nel 1908 le città di Messina e Reggio Calabria, come Giornata nazionale della prevenzione antisismica.

2. In occasione della giornata di cui al comma 1, sono organizzate su tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative, incontri e una esercitazione collettiva che coinvolga l’intera cittadinanza nazionale nelle modalità definite dalla Protezione civile nelle sue varie articolazioni nazionali e locali.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di prevenzione, formazione ed educazione antisismiche disposte dalla presente legge è prevista l'introduzione di un tributo *una tantum* da applicare in ragione dell'Indice ISEE secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1-bis. In caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dagli articoli 4,5,6, verranno applicate delle sanzioni pecuniarie, da definire con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che confluiranno in un fondo per la copertura finanziaria della presente legge.